



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI

FNOMCeO

Il Presidente

*della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

**E-MAIL ORDINI
E-MAIL PERSONALI**

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut. : Dr.ssa Anna Belardo

OGGETTO: Utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico

Comunicazione Urgente !

Quale Presidente della Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCeO ritengo assolutamente doveroso chiedere il vostro diretto intervento per portare a conoscenza degli iscritti, con i mezzi che riterrete più idonei, ma con assoluta urgenza, le problematiche dell'utilizzo non corretto di tessuto muscolo-scheletrico nell'ambito dell'attività odontoiatrica.

Vi allego per opportuna conoscenza, al fine di trasmetterla anche agli iscritti, la Linea Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto approvate dal Centro Nazionale Trapianti il 10 luglio 2013.

In tale Linea Guida sono riscontrabili tutti gli elementi normativi , regolamentari e scientifici concernenti il prelievo, la processazione e la distribuzione dei tessuti a scopo di trapianto.

Per comprendere la gravità e la serietà della problematica che ci consta sia posta in atto da alcuni professionisti, vi segnalo che l'art. 22 comma 3 della Legge 1 aprile 1999, n. 91 "disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" testualmente prevede: "*chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.*"

Occorre poi segnalare che in certi casi potrebbe anche integrarsi il reato di cui all'art. 413 del Codice Penale "uso illegittimo di cadavere" che stabilisce: "*chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere , o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi*

non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Occorre ancora chiarire che si definisce “banca dei tessuti” ogni unità di ospedale pubblico o struttura sanitaria senza fini di lucro, in cui si effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti umani, come definito nel DLgs 191 del 6 novembre 2007; la banca dei tessuti deve essere autorizzata dalla Regione di competenza.

In conclusione, occorre segnalare, ribadisco, con la necessaria urgenza, che chiunque utilizza un tessuto muscolo-scheletrico non proveniente da banche di tessuto italiane, e che quindi non rispetti la normativa di riferimento e non trascriva nella cartella clinica, in caso di attività libero professionale, scheda-clinica/diario-clinico, i dati sull'utilizzo del tessuto umano con i relativi dati identificativi e non tenga informato il paziente sui dati e le modalità attraverso cui viene impiantato, a scopo terapeutico, tessuto umano, rischia una pesante incriminazione penale secondo il quadro normativo che si è sinteticamente delineato.

Restano, poi, ferme ovviamente, le responsabilità deontologiche dell'utilizzazione scorretta ed illegittima di tessuto muscolo-scheletrico a scopo di lucro senza il rispetto della normativa di legge.

Cordiali saluti

All.vari

Giuseppe Renzo
